

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 settembre 2020 è stata convocata una riunione, in modalità *video-conference* per il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'esame della situazione aziendale della società AIR ITALY.

Hanno partecipato:

- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il dott. Romolo de Camillis, Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, e la dott.ssa Maria Cristina Gregori, funzionario della divisione VI della medesima Direzione Generale.
- per il Ministero dello sviluppo economico: il Sottosegretario Alessandra Todde, assistita dal prof. Stefano D'Addona e dalla Dott.ssa Paola Capone della Div.XI crisi di impresa della Direzione Generale Politica Industriale Innovazione e Piccole e Medie imprese del Mise;
- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il dott. Francesco Guarente;
- per la Regione Lombardia: l'assessore Melania Rizzoli, assistita dal dott. Carlo Bianchessi;
- per la Regione Sardegna: l'assessore Alessandra Zedda;
- per la Società: i liquidatori prof. Enrico Laghi e il dott. Franco Lagro, con il dott. Antonio Cucchini e il dott. Sergio Boscarol;
- per le OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo: i sig.ri Fabrizio Cuscito, Monica Mascia, Ivan Viglietti e Francesco Alfonsi;
- per Anpac e Anpav: i sig.ri Antonio Divietri e Carlo Amati;
- per la USB lavoro Privato: il sig. Francesco Staccioli;
- per Associazioni Piloti; il sig. Emiliano Baragatti;
- per Cobas Lavoro Privato: il sig. Domenico Teramo;
- le strutture territoriali e le RSA aziendali.

PREMESSO CHE

a) La presente riunione si svolge su richiesta condivisa dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali del comparto di riferimento, per esaminare, in sede ministeriale, la possibile applicabilità alla società Air Italy in liquidazione della misura prevista dall'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020, vista la particolare delicatezza del tema occupazionale e la necessità di verificare la sussistenza di specifici percorsi di politiche attive da parte delle regioni interessate.

b) Nel corso del presente incontro la Società ha rappresentato quanto segue:

- Con lettera datata 27 febbraio 2020, Air Italy in liquidazione avviava, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, una procedura di licenziamento collettivo, riguardante tutti i dipendenti facenti capo alle sedi, uffici e basi, siti presso gli aeroporti di Olbia, Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Catania, Napoli, Palermo e Firenze, in ragione della definitiva cessazione di ogni e qualsivoglia attività svolta dalla Società, quale effetto della deliberata messa in liquidazione.

- Al momento della deliberata messa in liquidazione della società, avvenuta in data 11 febbraio 2020, Air Italy in liquidazione era titolare di Certificato di Operatore Aeronautico e di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
- Nel corso degli incontri svoltisi nell'ambito della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alla Società di valutare la possibilità di accedere all'apposito trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020 al fine di attenuare, quanto più possibile, l'impatto sociale della decisione di cessare l'attività e favorire una possibile ricollocazione dei lavoratori in esubero, attraverso specifici percorsi di politica attiva promossi dalle Regioni interessate e il possibile sviluppo di iniziative industriali di terzi anche a livello nazionale volte a salvaguardare occupazione e professionalità.

c) Azienda ed Organizzazioni Sindacali del comparto di riferimento hanno comunicato al Ministero di aver definito positivamente la fase sindacale della menzionata procedura decidendo di ricorrere, a tutela dei livelli occupazionali, alla cassa integrazione di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, già richiamata innanzi.

d) Per tale finalità si tiene dunque l'incontro odierno, alla presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni interessate, affinché possa essere sottoscritto l'accordo governativo previsto dall'articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020.

e) All'esito della presente riunione, dopo ampio e approfondito confronto, le Parti, con la mediazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno raggiunto, pertanto la seguente intesa, ai sensi dell'articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. AIR ITALY in liquidazione presenterà istanza per accedere allo strumento di integrazione salariale previsto dall'articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020.
3. Tale trattamento di integrazione salariale verrà richiesto per la durata di dieci mesi a decorrere dal 1° settembre 2020, in favore di un numero massimo di 1.465 unità lavorative come da elenco che l'azienda si riserva di allegare al presente verbale all'atto di presentazione dell'istanza di CIGS.

4. Le Parti concordano che i dipendenti, prima della fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, dovranno obbligatoriamente utilizzare, fino ad esaurimento, tutte le ferie, le riduzioni di orario (ROL) ed ogni altro analogo istituto maturato alla data del 31 agosto 2020.

5. Stante la cessazione delle attività e la deliberata messa in liquidazione della Società, i lavoratori verranno sospesi in CIGS a zero ore, ad eccezione del personale chiamato ad operare al fine di espletare le attività residuali connesse alla fase liquidatoria. Per tali ultimi lavoratori si prevede una collocazione graduale in CIGS, per il tempo strettamente necessario all'esaurimento delle attività cui sono preposti.

6. Le Parti concordano che non sarà possibile attuare la rotazione tra i dipendenti che verranno richiamati, in ragione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, rappresentate dal possesso da parte dei lavoratori delle specifiche competenze che, di volta in volta, saranno richieste per lo svolgimento delle attività sopra indicate, fatte salve le seguenti eccezioni. Tenuto conto delle caratteristiche di alcune posizioni professionali e della fungibilità dei dipendenti che le ricoprono, potrà essere effettuata la rotazione, con cadenza da definirsi, esclusivamente tra i dipendenti che occupano le seguenti posizioni professionali nei reparti: **a)** Legal and compliance: legal and compliance staff; **b)** Finance: controller, accounts payable staff, revenue accounting staff, procurement staff; **c)** HR: HR administration staff; **d)** Information Technology: IT staff, Network and Systems staff; **e)** Customer Experience: customer services staff; **f)** Call center: call center tutor; **g)** Technical maintenance: tools personnel, store personnel, avionics personnel; **h)** Flight and Ground operations: CAMO staff (technical engineering and technical planning staff).

7. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020, la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale.

8. La Società si rende comunque disponibile a corrispondere, ai dipendenti che ne facciano richiesta, l'anticipazione delle quote di 13^a e 14^a mensilità maturate al 31 agosto 2020 ed il TFR se non versato a soggetti esterni. Inoltre, la Società è disponibile, una volta corrisposti i predetti importi, con decorrenza dal mese successivo a quello di pagamento delle predette anticipazioni, ad erogare ai dipendenti che ne facessero richiesta un prestito di 1200 (milleduecento) euro mensili per una durata massima di tre mesi. Tale importo verrà restituito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mediante detrazione da qualsivoglia importo a qualsiasi titolo dovuto al dipendente. In caso di mancata capienza, il dipendente si impegna a restituire il debito residuo in quattro rate mensili di pari importo. Resta inteso che le domande di anticipazione di cui sopra verranno accolte esclusivamente qualora il dipendente abbia utilizzato tutte le ferie, i ROL ed i permessi di analoga natura maturati ad oggi.

9. Le Regioni Lombardia e Sardegna, dopo aver sinteticamente illustrato i percorsi di politica attiva che saranno destinati ai lavoratori che insistono sui rispettivi territori regionali, anche con programmi specifici volti alla conservazione di certificazioni/abilitazioni, hanno fornito adeguata documentazione riferita alle misure che verranno realizzate in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020. Tale documentazione costituisce parte integrante del presente verbale.

I percorsi di politiche attive del lavoro saranno sottoposti a monitoraggio trimestrale in sede sindacale.

10. La Società, come contributo ai percorsi di politiche attive che verranno messi in atto dalle Regioni Lombardia e Sardegna, nel corso del periodo di integrazione salariale, si impegna a fare quanto di propria competenza sarà necessario al fine di assicurare il mantenimento e il rinnovo delle licenze attualmente in possesso del personale navigante in scadenza entro il 30 giugno 2021, ivi comprese le visite mediche. La Società conferma di avere già provveduto al pagamento del premio annuale relativo alla copertura sanitaria SANIVOLO. L'assistenza sanitaria per il personale navigante di cabina verrà rinnovata anche per l'anno 2021.

11. La società presenterà apposite istanze al " Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale" (FSTA), per tutto il personale coinvolto dal trattamento di integrazione salariale, al fine di far richiedere le relative prestazioni integrative in favore dei dipendenti, che saranno erogate direttamente dal Fondo stesso.

12. La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della CIGS in un importo di spesa pari ad euro 32.700.00 euro.

12. Le Parti hanno convenuto di monitorare l'andamento del programma di CIGS con incontri periodici di verifica, al livello locale, su richiesta di una delle stesse.

13. Si allegano al presente verbale - e ne costituiscono parte integrante - i documenti prodotti dalla Regione Sardegna e dalla Regione Lombardia relativi ai rispettivi percorsi di politica attiva da destinare ai lavoratori di Air Italy, in base ai territori regionali di riferimento.

ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE (Art. 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015)

Le Parti sono addivenute alla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 1, comma 136, della legge n. 205/2017.

VISTA

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Anpal n. 11 del 07/06/2018;
- la nota ANPAL del 23/07/2018 (prot. n. 9352).

Le Parti hanno definito il relativo accordo con cui viene individuato l'ambito aziendale ed i profili professionali interessati al ricorso all'assegno di ricollocazione, secondo i codici istat ivi riportati.



Le Parti, altresì, intendono richiamare quanto espressamente previsto nella citata circolare n. 11 del 7/6/2018 che prevede che al termine del periodo, il servizio è “prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell’accordo tra le Parti, dichiara concluso con esito positivo l’esame congiunto di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 e l’art. 24 bis del D.Lgs 148/2015.

Questo Ufficio, esperita l’attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e della Formazione per l’espletamento della fase istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e approvato con modalità telematiche

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DEI TRASPORTI

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE SARDEGNA

AIR ITALY in liquidazione

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO

ANPAC

ANPAV



USB LAVORO PRIVATO

ASSOCIAZIONI PILOTI

COBAS LAVORO PRIVATO